

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. MELANIA CAPASSO
AVV. GABRIELE MELLUSO
AVV. p. ROBERTO CAPASSO

AVV. CARMINE CERBONE
AVV. PAOLINO NAPOLITANO
AVV. P. LAURA PALASCIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per **Cerbone Luca**, nato a Napoli il 21.02.1990 ed ivi residente alla via V. Cassano n. 147 Sc. B (C.F.: CRBLCU90B21F839Z), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso avv. **Melania Capasso** (C.F.: CPSMLN80S56F839E) e **Carmine Cerbone** (CF. CRBCMN80C01F839X) del Foro di Napoli nonché l'avv. st. Paolino Napolitano – esercente nell'Illustre Collegio degli Avvocati di Santa Cruz de La Palma (N. 1600) ed iscritto nella sezione speciale dell'albo degli Avvocati Stabiliti del Consiglio dell'Ordine di Nola, il quale, per la presente procedura, agisce di intesa con l'Avv. Melania Capasso tutti elettivamente domiciliati fisicamente presso lo studio di quest'ultima sito in Portici (NA) alla via G. Amendola n. 1 nonché fisicamente presso la segreteria della competente sezione del TAR Lazio - Roma e digitalmente presso gli indirizzi p.e.c.: paolinonapolitano@pec.it, melaniacapasso2@avvocatinapoli.legalmail.it e carminecerbone@avvocatinapoli.legalmail.it ove, ai sensi dell'art 136 c.p.a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio. Si indica altresì il numero di fax 08119721168

CONTRO

- **Il Ministero dell'Interno**, (80415740580) in persona del legale rappresentante p.t., il Ministro, rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
- **Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza**, in persona del legale rapp.te p.t. difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12.;
- **Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Concorsi per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti - Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici** in persona del Presidente p.t. difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la

stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12.

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche *inaudita altera parte* ex art. 56

c.p.a.: - **a.** del provvedimento emesso dalla Commissione per l'Accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati al servizio incondizionato nella Polizia di Stato del 30.03.2018 Codice ID 589085 di *non idoneità* del ricorrente; **b.** del verbale redatto dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici e di tutti i relativi allegati, del verbale di non idoneità agli accertamenti psicofisici nonché di tutti i documenti, i verbali e le relazioni redatti, formati e valutati dalla competente Commissione durante e dopo l'esame dell'odierno ricorrente; **c.** del documento redatto dalla Sottocommissione *ex art.14.5* del Bando e contenente i criteri di valutazione dell'accertamento attitudinale **d.** Ove e per quanto lesivo, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, collegato, consequenziale non ancora conosciuto con riserva espressa di esperire motivi aggiunti.

PREMESSA

Il sig. Cerbone Luca, in possesso dei requisiti previsti dal bando di ***“Concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato”*** pubblicato nella G.U.R.I. - 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017 ha provveduto nei termini ad inoltrare la domanda mediante quanto previsto dal bando ed è stato ammesso allo espletamento delle prove concorsuali.

Superata la fase delle prove scritte il ricorrente veniva convocato per la visita medica per il giorno 30.03.2018 per l'accertamento dei requisiti psicofisici ed all'esito della stessa *visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica*, è stato illegittimamente giudicato **NON IDONEO**, ed escluso dal concorso con la seguente motivazione: *“Coartazione affettiva in soggetto con tratti evidenti ed aggressivi di personalità a rilevanza clinica ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento tab. 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198 e succ. mod.”*.

Alla luce di ciò la Commissione, acquisiti i documenti e le analisi di cui al verbale del 30 marzo 2018, dichiarava in pari data il ricorrente “non idoneo” escludendolo dal concorso.

Tutto ciò premesso, si ritiene il provvedimento impugnato e manifestamente infondato ed illegittimo alla stregua delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

1 –Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 1, 3 L. 241/90, Artt. 3 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* (art. 14 Bando di concorso) – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta –Difetto ovvero carenza di motivazione – Illegittimità per abnormità.

Il giudizio di inidoneità psicologica dell'odierno ricorrente rispetto all'assunzione del ruolo a concorso è illegittimo perché la valutazione della Commissione, seppur rientrando nella sfera della discrezionalità amministrativa, è comunque manifestamente irragionevole, contraddittoria, ed illogica.

Si rammenta che la Commissione ha ritenuto il sig. Cerbone affetto da *“Coartazione affettiva in soggetto con tratti evidenti ed aggressivi di personalità a rilevanza clinica ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento tab. 1 punto 15 del DM 30/06/03 n. 198 e succ. mod.”*.

Detta valutazione, che si basa su un base motivazionale sostanzialmente *di stile*, è manifestamente illogica ed irragionevole perché la Commissione, senza alcun approfondimento, indica che il ricorrente ha una personalità a rilevanza clinica solo in base alla valutazione *“psicologica/psichiatrica”* acquisita in pari data con la visita e l'esclusione.

A fronte di tale valutazione la Commissione avrebbe dovuto provvedere a predisporre, come in suo potere, esami specialistici ulteriori per completare l'istruttoria.

Codesto TAR ha già avuto modo di chiarire che *“E' pacifico l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico - attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto; **tuttavia, tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tenere conto, proprio perché rivolte ad***

individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante, per oltre tre anni, senza ravvisare le criticità segnalate dalla Commissione di concorso nella relazione psicologica (nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Commissione, così come rappresentato nella motivazione, oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che la Commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare e considerare, sotto l'indicato profilo, il progresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare)” (TAR Lazio – Roma, 1[^], n. 6225 del 25.5.2017).

Così, anche nel caso di specie, la Commissione non ha tenuto nella benché minima considerazione le pregresse attività concorsuali ed il relativo comportamento attitudinale del sig. Cerbone che, senza dubbio, ne mettevano in evidenza la idoneità rispetto allo svolgimento del ruolo a concorso.

Sotto altro profilo, oltre che manifestamente illogica, irragionevole e contraddittoria, la gravata valutazione di inidoneità è illegittima sotto il profilo della carenza ovvero insufficiente motivazione.

Non può infatti revocarsi in dubbio che al fine di legittimare un giudizio di inidoneità psicologica per patologie non tabellate e non apprezzabili da analisi strumentali e documentazioni depositate avrebbe reso indispensabile (quantomeno) una motivazione rinforzata, mentre nella specie la stessa è del tutto mancata, essendosi sostanziata in una serie di formule di stile senza nemmeno fare riferimento *per relationem* ad ulteriori atti e/o provvedimenti.

Pare solo il caso di aggiungere che la norma concorsuale dispone “[...] 5. *Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità*

elencate nella tabella 1, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198 [...]’.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte discende, quindi, la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati e la fondatezza dell’odierno ricorso.

2 – Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 1, 3 L. 241/90, Artt. 3 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* (art. 14 Bando di concorso) – Illogicità ovvero irragionevolezza manifesta – Difetto ovvero carenza di motivazione – Illegittimità per abnormità.

Impregiudicato quanto sopra, al ricorrente, non è stata data la possibilità di conoscere la valutazione psicologico/psichiatrica data in sede di colloquio con i selettori, né i titoli degli stessi esaminatori.

Si evidenzia che il rilievo mosso è innanzitutto generico e non circostanziato (in quanto non si indica nemmeno sulla base di cosa la valutazione sia stata espressa) e quindi del tutto arbitrario.

A parte (anche in questo caso) la genericità del rilievo, privo di qualsiasi elemento fattuale che ne consenta la ricollegabilità alla personalità del sig. Cerbone che non ha mai avuto alcuna valutazione negativa in tal senso, non si comprende come questi possa essere stato considerato portatore di una personalità aggressiva con connotazioni cliniche.

Sul punto, è noto il principio secondo cui “*in linea generale, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.9.2006, n. 5252). In altri termini, pur appartenendo le valutazioni della Commissione in esame alla sfera della discrezionalità in senso ampio, le stesse non si sottraggono ad un controllo in termini di cd. sindacato debole, attraverso il riscontro della congruenza e logicità della motivazione, nella specie in parte qua assente (cfr. Consiglio di Stato n. 107/2014; TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 7893/2013). Detto giudizio, pur condotto sul limine della verifica della attendibilità e ragionevolezza delle valutazioni tecniche, non può non riscontrare gli elementi*

di incoerenza tecnica della decisione amministrativa, qualora questa presenti caratteri di obiettiva complessità, tanto da richiedere la valutazione da parte di un apposito organo caratterizzato da una peculiare composizione e qualifica, come nel caso di specie è la Commissione Medica Ospedaliera di prima e seconda istanza” (TAR Lazio – Roma, 1[^]ter, n. 2304 del 9.2.2015).

Ne discende, quindi, la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Sull’istanza cautelare, anche *inaudita altera parte ex art. 56 CPA* – Il *fumus* è evidente dalla lettura delle sopraesposte argomentazioni giuridiche, anche alla luce delle peculiarità che contraddistinguono la fattispecie di cui è causa, sicuramente differente da altre già decise (anche in fase di sommaria delibazione) da Codesto T.A.R.

Appare infatti clamorosa la illogicità ed irragionevolezza della valutazione di *inidoneità* fatta dalla Commissione (con motivazione per giunta meramente formale) rispetto a doglianze nemmeno traballate e motivate, forse, per relationem rispetto ad atti endoprocedimentali non a conoscenza dello stesso.

Per quanto attiene al pregiudizio grave ed irreparabile esso è *in re ipsa* visto che l’illegittimo provvedimento della Amministrazione resistente non consente al ricorrente di proseguire nella partecipazione alla procedura concorsuale in condizioni di parità con gli altri aspiranti.

Si rileva, all’uopo, che a breve cominceranno le prove concorsuali ulteriori (giusta pubblicazione sul sito internet relativo al bando di concorso).

È perciò evidente la necessità di adottare l’opportuno **provvedimento cautelare anche *inaudita altera parte al fine ammettere anche con riserva il sig. Cerbone al prosieguo delle operazioni concorsuali.***

Occorre infatti evitare che nel tempo mediamente occorrente per la definizione del presente giudizio nel merito, il ricorrente si trovi sostanzialmente pregiudicato dalla impossibilità di svolgere il colloquio *de quo* contemporaneamente agli altri candidati.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. MELANIA CAPASSO
AVV. GABRIELE MELLUSO
AVV. p. ROBERTO CAPASSO

AVV. CARMINE CERBONE
AVV. PAOLINO NAPOLITANO
AVV. P. LAURA PALASCIANO

Ed invero, non può escludersi oltre ogni ragionevole dubbio che il differimento della prova determini un'alterazione del punteggio ovvero della valutazione del sig. Cerbone, con conseguente violazione dei cogenti principi comunitari di trasparenza, par condicio e buon andamento della P.A.

Allo stesso modo, ove ritenuto opportuno dall'Onorevole G.A. adito si chiede di provvedere all'udienza camerale con provvedimento istruttorio interlocutorio nei confronti della P.A. convenuta, al fine di far provvedere alla stessa al rilascio della documentazione amministrativa prodromica al provvedimento oggetto di impugnazione, che a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione non è stata rilasciata al ricorrente.

Al solo fine di evidenziare la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile si rappresenta altresì che quella oggetto del presente giudizio costituisce l'ultima opportunità per il sig. Cerbone per accedere alle posizioni concorsuali di cui al Bando di concorso, a causa dei sopraggiunti limiti di età.

CONCLUSIONI

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche *inaudita altera parte ex art. 56 CPA*, dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge, da attribuirsi direttamente ai sottoscritti procuratori antistatari.

Si formula espressa riserva di modificare le domande anche in relazione al comportamento ed alle difese della PA nonché di motivi aggiunti.

Il valore del contributo unificato è pari ad €325,00.

Portici/Roma lì, 29.05.2018

Avv. st. Paolino Napolitano

Avv. Carmine Cerbone

Avv. Melania Capasso